

All'Agenzia per la Coesione Territoriale

Indirizzo pec: avviso.infrastrutture sociali@pec.agenziacoesione.gov.it

Al Direttore generale Esposito Paolo

Indirizzo pec: direttore.generale@pec.agenziacoesione.gov.it

Al Responsabile del Procedimento, Ing. Tranchida Marco Giuseppe

Indirizzo pec: area.progetti@pec.agenziacoesione.gov.it

Al Responsabile della Misura, Dott. Riccardo Monaco

Indirizzo pec: area.programmi@pec.agenziacoesione.gov.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE AI FINI DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI, DISPOSTA CON ORDINANZA N. 11426 REG. PROV. COLL DEL TAR LAZIO, SEZ. IV BIS, DEL RICORSO ISCRITTO AL N.R.G. 8667/2023.

Il sottoscritto Avv. Carmelo Giurdanella (C.F. GRDCML61H22H163A – pec: carmelo.giurdanella@pec.ordineavvocaticatania.it, fax: 095.6113110), nella qualità di difensore e procuratore del Comune di Vizzini, ricorrente nel giudizio proposto contro l'Agenzia per la Coesione Territoriale e altri innanzi al TAR Lazio - Roma, e iscritto al n.r.g. 8667/2023

PREMESSO CHE

- il Comune di Vizzini si è costituito in giudizio innanzi al TAR Lazio – Roma in data 12.6.2023, per trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario presentato in data 7.4.2023 e dei motivi aggiunti presentati in data 31.5.2023;
- con il ricorso introduttivo il Comune ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei decreti n. 440 del 9.12.2022 e n. 472 del 16.12.2022 con i quali l'Agenzia per la Coesione Territoriale, rispettivamente, approvava la graduatoria delle domande ammesse e idonee e pubblicava il dettaglio dei punteggi, documenti entrambi relativi all' ***“Avviso pubblico per la presentazione delle Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 3 “Interventi speciali per la coesione territoriale”- Investimento 1 “Strategia nazionale per le aree interne” -Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”.***

Le cesure sulle quali si fonda il ricorso introduttivo sono:

- I. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE ART. 10 DELLA LEX SPECIALIS E CONSEGUENTE VIOLAZIONE ART. 11 COMMA 2 DELLA LEX SPECIALIS, VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 2 BIS L. 241/90

La Commissione di Valutazione, in violazione dell'art. 10, comma 7, della lex specialis, non ha attribuito alla proposta progettuale del Comune ricorrente i 45 punti di cui alla lett. a.2) pur avendo, il Comune, presentato la progettazione unica per servizi e forniture. La mancata attribuzione di tali 45 punti ha portato il Comune al raggiungimento di soli 47,5 punti e non degli spettanti 82,50 punti. La violazione dell'art. 10, comma 7, ha portato a cascata alla violazione dell'art. 11, comma 2, della medesima lex specialis, in base al

quale il Comune, a parità di punteggio con altri enti che hanno raggiunto 82,50 punti, avrebbe dovuto ottenere in graduatoria la posizione n. 52

II. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE ART. 3 COSTITUZIONE: VIOLAZIONE PAR CONDICIO PARTECIPATIONIS

La Commissione di Valutazione ha assegnato i 45 punti in questione ad altri enti che hanno partecipato all'Avviso pubblico, i quali hanno presentato la medesima documentazione del Comune di Vizzini.

Il Comune ha dunque chiesto, per l'effetto dell'annullamento dei provvedimenti impugnati, condannare l'Agenzia per la Coesione Territoriale ad **attribuire il corretto punteggio al progetto presentato dal ricorrente Comune pari a 82,50 punti, con posizione in graduatoria n. 52 e, dunque, ammetterlo al finanziamento richiesto.**

- con ricorso per motivi aggiunti il Comune ha chiesto l'annullamento, previa ammissione alla corretta posizione in graduatoria, del verbale n. 1 del 21.10.2022 con il quale la Commissione di valutazione specificava le direttive operative e i parametri da questa utilizzati; dell'esito all'istanza in autotutela inviata dal Comune di Vizzini all'Agenzia per la Coesione Territoriale, avente ad oggetto quanto richiesto con il ricorso straordinario; del decreto n. 51 del 14.3.2023 con il quale l'Agenzia per la Coesione Territoriale modificava quanto approvato con i decreti n. 440 del 9.12.2022 e n. 472 del 16.12.2022, con i relativi allegati.

Le cesure sulle quali si fonda il ricorso per motivi aggiunti sono:

I. VIOLAZIONE DEL VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA', VIOLAZIONE ART. 11 COMMA 2 LEX SPECIALIS

La Commissione di Valutazione, in violazione del suo verbale n.1, non ha attribuito alla proposta progettuale del Comune ricorrente i 45 punti in questione pur avendo, il progetto presentato dal Comune, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale richiesto.

II. ERRONEA APPLICAZIONE ART. 23 COMMA 15 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ED ERRONEA APPLICAZIONE ART. 10 COMMA 7 LEX SPECIALIS, ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DI POTERE

Il Comune di Vizzini, avendo già individuato in sede di co-progettazione l'ente del terzo settore che si occuperebbe dell'esecuzione del progetto, ha ampiamente soddisfatto l'esigenza sottesa all'art. 23, comma 15, codice dei contratti pubblici, ripresa dall'art. 10, comma 7, lex specialis come criterio premiante: richiedere il capitolato speciale descrittivo e prestazionale per assicurare la pronta e rapida eseguibilità del progetto una volta ottenuto il finanziamento.

III. ERRONEA APPLICAZIONE DEL VERBALE N.1 DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO

La Commissione di valutazione, nel suo verbale n.1, ha stabilito di assegnare i 45 punti di cui all'art. 10 comma 7 lett. a.2) della lex specialis distinguendo tra forniture di Beni e forniture di Servizi nel senso di non richiedere il capitolato speciale descrittivo e prestazionale per le forniture di Beni, proprio in considerazione della ratio art. 23, comma 15, codice dei contratti pubblici, ripresa dall'art. 10, comma 7, lex specialis. Le procedure di acquisizione delle forniture di Beni, infatti, sono immediatamente eseguibili.

La Commissione di Valutazione, contraddicendosi, ha però applicato trattamenti diversi per situazioni analoghe: anche i progetti di forniture di Servizi che hanno fatto ricorso alla procedura della co-progettazione con enti del terzo settore hanno già assicurato la pronta e rapida eseguibilità del progetto, individuando nell'ente con il quale hanno co-

progettato il soggetto a cui affidare la successiva gestione del progetto nel caso di ottenimento il finanziamento.

IV. ILLEGITTIMITA' DEL VERBALE N.1 DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, VIOLAZIONE ARTT. 2 E 118.4 COST ED ART. 55 CODICE DEL TERZO SETTORE

Il verbale n.1 della Commissione di Valutazione è nullo in quanto, applicando l'art. 10, comma 7, della Lex Specialis nel senso di non considerare la posizione dei progetti di forniture di Servizi che avrebbero fatto ricorso alla procedura della co-progettazione con enti del terzo settore (art. 55 CTS) in luogo delle procedure del Codice dei contratti pubblici, ha violato tanto principi di cui agli artt. 2 e 118 comma 4 Cost., quanto l'art. 55 del Codice del terzo settore, che ne rappresenta una delle più significative attuazioni.

V. ERRONEA APPLICAZIONE DEL VERBALE N.1 DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO

La Commissione di valutazione, contraddiccendosi, ha applicato trattamenti diversi per situazioni identiche, in quanto ha attribuito i 45 punti in questione ad altri progetti di forniture di Servizi in virtù del fatto che, avendo fatto ricorso alla procedura della co-progettazione con ETS, avevano già individuato l'ente a cui affidare la successiva gestione del progetto nel caso di ottenimento del finanziamento.

Il Comune ha dunque chiesto, per l'effetto dell'annullamento dei provvedimenti impugnati, condannare l'Agenzia per la Coesione Territoriale ad **attribuire il corretto punteggio al progetto presentato dal ricorrente Comune pari a 82,50 punti, con posizione in graduatoria n. 52 e, dunque, ammetterlo al finanziamento richiesto.**

- a seguito di apposita istanza presentata dal Comune di Vizzini, il TAR Lazio, Sez. IV bis, ha adottato l'ordinanza n. 11426 reg. prov. coll. con la quale ha disposto "*l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami nei termini e con le modalità indicate in motivazione*";
- il Comune di Vizzini, all'udienza del 4.7.2023 ha rinunciato alle domande cautelari
- la trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 5.12.2023

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore e procuratore del Comune di Vizzini, **al fine di consentire ai controinteressati di avere conoscenza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti ad esso e in esecuzione dell'ordinanza n. 11426 reg. prov. coll del TAR Lazio, Sez. IV bis, emessa nel giudizio n.r.g. 8667/2023**

CHIEDE

a Codesta Spett.le Amministrazione di procedere nei 20 giorni successivi alla ricezione di presente comunicazione alla **pubblicazione della stessa sul proprio sito internet istituzionale**, con invito a non rimuoverla dal sito sino alla pubblicazione della sentenza che definisca il giudizio de quo

Si chiede, inoltre, sin da ora di volere fornire allo scrivente, a mezzo pec, l'attestazione comprovante **l'avvenuta pubblicazione, in modo da poter procedere al deposito in giudizio della stessa.**

Con osservanza.

Roma, 19 luglio 2023

Avv. Carmelo Giurdanella